

## PATTO DI INTEGRITA' AI SENSI DELLA L. 190/2012

### PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17, della L. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto sopra,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### ART. 1 OGGETTO

Il presente patto di integrità (di seguito, il **“Patto di Integrità”**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra Farmaciaterni s.r.l. in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche **“Stazione Appaltante”**) e l’operatore economico che, all’esito della procedura di selezione, è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula del Contratto per l’affidamento della fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci sop, otc, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.p.r.309/90 e alla legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici per l’approvvigionamento quotidiano delle farmacie comunali del comune di terni suddivisa in 2 lotti (di seguito, anche il **“Fornitore”**) - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto.

Il Fornitore e la Stazione Appaltante si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto deve intendersi pienamente condiviso.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori della Stazione Appaltante e del Fornitore nell'ambito del Contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equivalente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione Appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti, ove presenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del Contratto.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dalla Stazione Appaltante di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

## **ART. 4 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, la Stazione Appaltante s'impegna a rispettare i principi di

lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal piano di prevenzione della corruzione.

## **ART. 5 SANZIONI**

Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

A risoluzione *ex art.* 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante in forza del Contratto stesso.

La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c.: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.; nonché: (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

B segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

## **ART. 6. AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

Terni, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

Farmacia Terni s.r.l.

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_